

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 21 in data: 31.01.2018 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
 All'appello risultano:

BELFORTI ALESSANDRO	Presente
PIETRA CLAUDIO	Assente
MARCHI CLAUDIO	Presente

Totale presenti **2**
 Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **SALVINA VENEZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PERSONALE**


Silvia Emanuelli



Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Silvia Emanuelli



OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020.

La sottoscritta CLAUDIA GINGILLINI nominata Revisore unico con delibera del consiglio comunale n.46 del 28/11/2017

- Avendo esaminato il testo della proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto il "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020."
- CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale, così come definito dal D.Lgs. N. 165/2001, dalla legge n. 448/2001 e dal T.U.E.L;
- VISTO l'attuale quadro normativo in materia di spesa per il personale degli enti pubblici, in particolare il D.L. n. 90/2014 coordinato con la deliberazione della Corte dei Conti n.207 del 03/11/2014 e la legge 190/2014 (commi da 418 a 430);
- PRESO ATTO della vigente dotazione organica del personale, così come individuata nella proposta di giunta comunale avente ad oggetto la programmazione triennale 2018 - 2020 del fabbisogno del personale
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario
- ATTESO che è stato rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 ed è assicurato il rispetto del nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (pareggio di bilancio) di cui all'art. 1 co. 707 Legge di Stabilità 2016, come da monitoraggio al 31.12.2017
- CONSIDERATO che l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs. 267/2000;

Dott. Claudia Gingillini
Dottore Commercialista – Revisore Legale
ODCEC di Brescia N. 1565/A

- VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- VISTO l'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010, come modificato dall'art 4, comma 102, della Legge 183/2011;
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria;
- VISTO l'art. 91 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- VISTO il regolamento di contabilità;


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di giunta comunale avente oggetto la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020. Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2018/2020, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia.

Darfo Boario Terme, 29 gennaio 2018

Il Revisore Unico

Claudia Dott. Gingillini



LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 21 del 31.01.2018

VISTI

- l'art. 89) comma 5) D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che nell'ambito dell'Ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'articolo 6) del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 (come modificato dal D.Lgs. 75 del 25.05.2017) e l'articolo 89) comma 5) del D.Lgs. 267 del 2000, i quali stabiliscono che gli enti locali provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche in totale autonomia, sulla base di un'articolata analisi degli "effettivi fabbisogni" in relazione alle funzioni da svolgere e ai programmi, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art 91) D.Lgs. 267 del 2000, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

PRESO ATTO che, con nota del 10.10.2016 (DFP 0051991 P-4.17.1.7.4), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- comunicava il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, per tutte le categorie di personale, anche per la Regione Lombardia, in seguito al blocco assunzionale voluto dall'art. 1 c. 424, della L. 23.12.2014 n. 190 (cd Legge di Stabilità 2015), finalizzato al ricollocamento del personale soprannumerario degli Enti di Area Vasta;

PREMESSO CHE questo Ente è stato interessato dalla cessazione, in seguito a dimissioni, di una unità di personale, inquadrata in cat. D posizione economica D2 profilo Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile con decorrenza 30.12.2016;

VERIFICATO CHE, per poter effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, occorre innanzitutto verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale**, secondo quanto previsto dall'art. 6) del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs. 75 del 25.05.2017);
- b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità** (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale** (art. 1, comma 557 – enti soggetti al patto nel 2015 – comma 562 – enti non soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);
- e) per gli Enti soggetti, aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e aver inviato nei termini prescritti la relativa certificazione** (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- f) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009** (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; la prima applicazione di quanto sopra è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017- 2019, al

rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016 (art. 9, commi da 1-quinques a 1- octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

RICHIAMATE, pertanto, le seguenti deliberazioni:

- G.C. n.123 del 22.11.2017, con cui si approvava il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità in materia di lavoro, di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006;
- G.C. n. 30 del 18.02.2017 con cui si provvedeva a modificare la propria dotazione organica vigente, in relazione alle esigenze dell'Ente;
- G.C. n. 124 del 22.11.2017 con cui si dava atto che, a seguito di ricognizione del personale, non sussistevano eccedenze di personale medesimo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. ii.;
- G.C. n.135 del 27.12.2017, avente ad oggetto: "Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi-aggiornamento al D.L. 25 maggio 2017, n.74 e adozione del nuovo sistema di valutazione del personale";

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 9 del 27.03.2017 con cui si approvava il bilancio di previsione 2017/2019,
- C.C. n. 15 del 04.05.2017 con cui si approvava il rendiconto per l'esercizio 2016;
- G.C. n. 83 del 28.07.2017, con cui si presentava al Consiglio Comunale il D.U.P. (documento Unico di programmazione) 2018/2020;
- C.C. n. 30 del 25.09.2017 con cui il Consiglio Comunale approvava il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020, così come presentato dalla Giunta Comunale;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (c.d. "*Legge di bilancio 2018*"), in vigore dal 1° gennaio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62;

PRESO ATTO CHE con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018.

RILEVATO CHE, in ordine alle norme sul contenimento della spesa pubblica:

- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dall'art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70 -), dispone il superamento, dal 2016, del patto di stabilità interno (PSI) e la sostituzione dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP);
- ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013;

DATO ATTO CHE:

- Questo Comune ha una popolazione superiore a 1.000 abitanti e, pertanto, era già un Ente sottoposto a patto di stabilità interno, fino all'anno 2015;
- a partire dall'anno 2016, è soggetto al nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP) – cd. pareggio di bilancio- di cui all'art. 1 co. 707 L. Stabilità 2016;
- Questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario e non versa in situazioni di deficit strutturale;

DATO ATTO che, ai fini del contenimento della spesa per il personale e dei restanti vincoli normativi in materia di assunzione, *dai dati di pre consuntivo*, si evince che:

- la spesa complessiva del personale per l'anno 2017 al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali, non supera la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013 (pari ad € 296.616,56)
- la spesa complessiva del personale prevista per l'anno 2018 al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali, non è comunque superiore alla media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013;
- è stato rispettato il Patto di stabilità nell'anno 2015, come da certificazione del 21.03.2016.
- è assicurato il rispetto del nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP) – cd. pareggio di bilancio- di cui all'art. 1 co. 707 L. Stabilità 2016, come da monitoraggio al 31.12.2017.

VISTO:

- L'art. 1) comma 228) della L. n. 208/2015 come modificato dall'art. 1) comma 863 della Legge 205 del 27.12.2017 che testualmente cita “ Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. ***Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.*** Ferme restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

RICHIAMATO l'art. 30) comma 2 bis) del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che così recita: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

RICHIAMATO l'articolo 1), comma 47, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che così dispone: «*In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*»;

VERIFICATO che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte dei Conti (ex multis deliberazione n. 70/2016 della Corte dei conti - sezione Piemonte; la Corte dei Conti della Lombardia in più occasioni - cfr. delibere n. 123/2010, 443/2010, 521/2010, 524/2010, 429/2011, ecc. - , pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite della Corte - delibere n. 53/CONTR/PAR e n. 59/CONTR/PAR -):

- la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

- perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno (per l'anno 2015 e per gli enti soggetti) e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
- qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate, i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. Pertanto, in questo caso, le mobilità non vanno considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini della verifica dei vincoli assunzioni a tempo indeterminato;

RITENUTO, pertanto, con riferimento alle proprie esigenze organizzative, per il triennio 2018/2020, di programmare il proprio fabbisogno di personale, come di seguito meglio riportato:

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Non si prevedono assunzioni	Non si prevedono assunzioni	Non si prevedono assunzioni

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

VISTI

- Lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il d.lgs. 267/00;
- il d.lgs. 165/01, in particolare l'art. 30, 1 comma;
- la L. Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in particolare l'art. 1 co 47;

VISTI i favorevoli pareri resi dal Responsabile del Servizio Personale (in ordine alla regolarità tecnica) e dal Responsabile del Servizio Finanziario (in ordine alla regolarità contabile), ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di approvare la programmazione triennale 2018/2020 del proprio fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni 2018, come di seguito meglio riportato:

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Non si prevedono assunzioni	Non si prevedono assunzioni	Non si prevedono assunzioni

- 2) Di riservarsi eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alle esigenze di personale, nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità del bilancio comunale, anche alla luce della normativa in materia di gestione associata obbligatoria;
- 3) Di dare atto che il Comune di Arena Po è stato interessato dalla cessazione, in seguito a dimissioni, di un'unità di personale, inquadrata in cat. D posizione economica D2 profilo Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile con decorrenza 30.12.2016, la cui spesa da considerarsi ai fini del turn over è pari a € 43.707,44, oneri riflessi inclusi;

- 4) Di dare atto che la presente programmazione sul fabbisogno di personale confluirà nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
- 5) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Comunale;
- 6) Di assegnare al presente atto, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO


IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVINA VENEZIA

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 3..... prot. n. 775.....)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, 31/1/18


IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVINA VENEZIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li 31/1/18


IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVINA VENEZIA